

CONCLUSIONE IN TEMPI CERTI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL



setaccio

Si tenta di introdurre un nuovo strumento in favore degli utenti della pubbliche amministrazioni per garantire il rispetto di tempi certi nella conclusione dei procedimenti amministrativi (art. 1). Ricordiamo che, in base all'art. 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") i provvedimenti di competenza delle amministrazioni pubbliche devono concludersi entro il termine di trenta giorni, oppure entro un termine maggiore (comunque non superiore a 90 giorni), purché indicato con apposito regolamento dalle singole amministrazioni per specifici provvedimenti.

Ora l'art. 2 viene integrato da disposizioni più stringenti a carico delle amministrazioni che sfiorano i tempi previsti.

La prima novità è che, d'ora in poi, il mancato rispetto dei termini costituirà elemento di valutazione della *performance* individuale (nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile) nei confronti dei dirigenti e dei funzionari inadempienti.

L'altra novità importante è che l'organo di governo di ciascuna amministrazione deve individuare, fra i propri dirigenti di vertice, un "garante" a cui cittadini e imprese potranno rivol-



gersi qualora un provvedimento amministrativo non sia stato emanato nei termini previsti. In questo caso, il responsabile individuato assicurerà la conclusione del procedimento entro un ulteriore termine, pari, però, alla metà di quello originariamente previsto. E a richiesta degli interessati, nei provvedimenti emessi in ritardo dovrà essere indicato sia il termine previsto dalla legge, che quello effettivamente impiegato dall'amministrazione.

Peraltro, vale la pena di rammentare che, in base all'art. 2-bis della legge 241/1990, le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute al risarcimento del danno conseguente alla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento.